COMUNE DI ASSORO

Provincia Regionale di Enna



PROTOCOLLO D'INTESA PER COMODATO D'USO DI LOCALE UBICATO IN ASSORO ALL'INTERNO DEL DELL'EX MACELLO COMUNALE DI VIA P. NENNI N. 2 (EX MACELLO) ANGOLO VIA MARTIRI DELLE MINIERE

L'anno duemila	, il giorno	del mese di	in Assoro tra il:

- 1. **COMUNE DI ASSORO** con sede legale ad Assoro (EN) Via Crisa, 280 P.I. 00052420866, rappresentato dal Responsabile del Settore IV° Dott.ssa Lucia Bannò nata ad Assoro il 06.08.1957;
- 2. **ASSOCIAZIONE ANCESCAO** "Centro Sociale Don Gnolfo" di Assoro, rappresentata dal Presidente pro-tempore Sig.ra Giunta Angela nata ad Enna il 15/08/1964;

si sottoscrive il presente protocollo d'intesa

SI PREMETTE:

CHE con nota Prot. n. 8769 del 05/12/2018, la Sig.ra Giunta Angela, nata ad Enna il 15/08/1964, Presidente pro-tempore della Associazione ANCeSCAO "Centro Sociale Don Gnolfo" di Assoro ha richiesto a questo Comune la possibilità di concedere alla Associazione medesima un locale ubicato all'interno del all'interno dell'ex Macello comunale di Via P. Nenni n. 2 (ex Macello) Angolo Via Martiri delle Miniere da destinare a sede istituzionale dell'Associazione e per lo svolgimento di ogni altra attività anche a carattere ricreativo;

CHE, pertanto, è opportuno procedere al comodato d'uso dei locali come sopra specificati;

VISTO il vigente Regolamento Comunale per la concessione di locali di proprietà del Comune ad Enti ed Associazioni in comodato d'uso;

Dare Atto che il comodatario ha già versato la cauzione di € 200,00 in data 08.10.2018 all'atto dell'assegnazione del locale ubicato in Via Cottone Piano Seminterrato concessa con delibera di G.M. n. 126/2017 e revocata con successiva delibera di G.M. n. 124/2018;

Tutto ciò premesso:

ART. 1

Il Comune di Assoro – COMODANTE concede alla Associazione ANCeSCAO "Centro Sociale Don Gnolfo" di Assoro - COMODATARIO che, a tal titolo, accetta l'utilizzo dei locale ubicato in Assoro all'interno dell'ex Macello comunale di Via P. Nenni n. 2 (ex Macello) Angolo Via Martiri delle Miniere munito del certificato di agibilità e meglio individuato con apposita campitura in giallo dall' allegata planimetria fornita dall'Ufficio Tecnico Comunale, da destinare esclusivamente a sede istituzionale dell'Associazione, con esclusione dello svolgimento di ogni altra attività anche a carattere ricreativo.

ART. 2 – UTILIZZAZIONE

L'immobile viene concesso in comodato d'uso conformemente alle caratteristiche strutturali dello stesso. Eventuale uso improprio del locale da parte del comodatario esonera il comodante da ogni responsabilità. Si fa presente che l'immobile concesso in comodato d'uso resta anche a disposizione del comodante per lo svolgimento delle proprie attività, ogni qualvolta le necessità collettive lo richiedano e ciò a semplice richiesta scritta dal Rappresentante legale del Comune. Il Comodante ha facoltà di ispezionare il locale dato in concessione

ART. 3 – DURATA

La durata è fissata in anni 1 (uno) dalla presente stipula, giusta deliberazione di G.M. n. _______del ______. Allo scadere del comodato, la richiesta di proroga deve essere formalizzata almeno sei mesi prima della scadenza del rilascio dell'immobile. Inoltre allo scadere del comodato, se non è intervenuto alcun rinnovo, il comodatario sarà tenuto a restituire l'immobile al comodante senza alcun indugio, mediante riconsegna delle chiavi e contestuale liberazione dell'immobile da persone e cose ivi presenti.

ART. 4 – OBBLIGHI DEL COMODATARIO

Il comodatario dovrà custodire e conservare l'immobile con diligenza, mantenerlo in stato da servire all'uso convenuto e provvedere alla pulizia dei locali utilizzati ed alla manutenzione ordinaria degli stessi. Il comodatario non potrà utilizzare l'immobile in oggetto per usi diversi da quello pattuito, in conformità alla sua attuale destinazione e dovrà consentire ogni controllo tutte le volte che il Comodante lo riterrà opportuno al fine di verificare il corretto utilizzo del locale dato in comodato.

Il comodatario non potrà concedere l'immobile in sub-comodato o in subaffitto. Al comodatario è fatto divieto di effettuare addizioni e modifiche sull'immobile senza autorizzazione preventiva del comodante; in caso contrario il comodante potrà, a sua scelta ritenere le addizioni senza pagamento di alcun compenso o ordinarne la dismissione.

L'immobile dovrà essere restituito alla scadenza del contratto, nello stato in cui si trovava al momento della consegna. Il comodatario è obbligato ad osservare scrupolosamente l'uso per cui è stato concesso in comodato l'immobile in oggetto.

Il comodatario si assume la responsabilità sull'uso del bene e ai danni eventualmente provocati al bene stesso o a terzi. Lo stesso comodatario esonera l'Ente comodante da ogni responsabilità nei confronti di terzi. A fronte dell'utilizzo del bene sono a carico del Comodatario:

- il rimborso integrale al Comune delle spese per le utenze (energia elettrica, acqua, gas).

Nel caso di rimborso (integrale) al Comune delle spese per le utenze (energia elettrica, acqua, gas), queste sono quantificate in modo forfettario in complessivi euro 480,00 (Euro Quattrocentottanta/00) annuali. Tale somma deve essere versata in due soluzioni: per il primo semestre entro il mese di giugno e per il secondo semestre entro il mese di dicembre di ogni anno. Il mancato versamento di tale somma comporta automaticamente l'immediata risoluzione del contratto di comodato d'uso. Copia della ricevuta di versamento dovrà essere consegnata all'Ufficio competente del IV Settore. Tale quota annuale sarà soggetta a variazione in

conseguenza dell'aumento delle spese sostenute annualmente dall'Amministrazione Comunale;

- in alternativa al rimborso integrale al Comune delle spese per le utenze (energia elettrica, acqua, gas), l'Amministrazione Comunale può richiedere l'intestazione dei contatori e il pagamento diretto delle utenze (energia elettrica, acqua, gas). Nel caso in cui sia possibile tecnicamente l'intestazione, il titolare di concessione/comodato pluriennale è tenuto ad installare o volturare, a proprio carico, i contatori per il riscaldamento, per l'energia elettrica o per l'acqua, assumendosi direttamente il pagamento delle quote dovute alle aziende erogatrici del servizio

Sulla somma di €200,00, già versata dal concessionario in data 08.10.2018 come cauzione, il Comune si rivarrà per eventuali danni arrecati ai locali per fatto imputabile ai soggetti fruitori, fermo restando il diritto del Comune al risarcimento dei maggiori danni subiti.

ART. 5 – OBBLIGHI DEL COMODANTE

Il comodante deve consentire al comodatario il godimento dell'immobile in oggetto ed è tenuto ad astenersi dal compimento di atti di disposizione materiale o giuridica sul bene, ed in genere da turbative di fatto o di diritto che possano pregiudicare il concreto godimento da parte del comodatario.

Per quanto non espressamente previsto dal presente atto, le parti richiamano, per quanto compatibili ed applicabili, le norme del Codice Civile relative all'istituto del comodato.

Letto, confermato e sottoscritto

IL RESPONSABILE DEL IV° SETTORE

PER L'ASSOCIAZIONE ANCESCAO (Sig.ra Giunta Angela)

(Dr.ssa Bannò Lucia)